Ministero
dell'Università e Ricerca

Conservatorio
Rossini
Pesaro

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
"G. ROSSINI"

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 9 DEL 6 AGOSTO 2026

OGGETTO: Emanazione del Regolamento della Consulta degli studenti

IL PRESIDENTE

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508, concernente la "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati" e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 "Regolamento recante i criteri generali per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508";
Visto lo Statuto del Conservatorio Statale di musica "G. Rossini", adottato con Decreto M.I.U.R. n. 34 del 26/01/2005, ed emanato con Decreto del Presidente n. 2 del 27 gennaio 2005;
Visti, in particolare, l'art. 7 comma 4 che recita: "*L'Istituzione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, adotta inoltre il regolamento didattico, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il regolamento di organizzazione degli uffici cui compete la gestione amministrativa e contabile della Istituzione ed i regolamenti interni attuativi dell'art. 2 del D.P.R. n. 132/2003 nonché gli altri regolamenti necessari per corrispondere ad esigenze di carattere organizzativo e funzionale del Conservatorio*" e l'art. 9 comma 4 *"Il Presidente emana i regolamenti del Conservatorio ed adotta i decreti e gli atti di sua competenza";*
Vista la delibera del Consiglio Accademico del 23 giugno 2026, con la quale, per competenza, è stato approvato il Regolamento della Consulta degli studenti;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 118 del 28/07/2026, con la quale è stato espresso parere favorevole alle modifiche al Regolamento della Consulta degli studenti disposte dal Consiglio Accademico in sede di approvazione dello stesso,

DECRETA

Art. 1

L'emanazione del Regolamento della Consulta degli Studenti del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini", allegato al presente provvedimento.

Art. 2

Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei "Decreti del Presidente del Conservatorio Statale G. Rossini".

IL PRESIDENTE
(Dott. Paolo De Biagi)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Depositato nella Raccolta dei Decreti del Presidente dell'Istituto il 6 agosto 2026.

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. U. N. 0008885 DEL 06/08/2026 - I.6.1

Regolamento della Consulta degli Studenti del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" di Pesaro

Articolo 1 — Fini e Principi

a) Il presente Regolamento contiene le regole di funzionamento della Consulta degli Studenti, ne disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze anche al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento.

b) La Consulta degli Studenti è un Organo consultivo del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" ai sensi del DPR n. 132 del 28/02/2003 e degli artt. 8 e 19 dello Statuto. Ogni componente della Consulta degli Studenti rappresenta tutti gli Studenti senza distinzioni di corso, sesso, etnia, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali.

c) La Consulta degli Studenti agisce nel rispetto della Legge italiana, dello Statuto dell'Istituzione di appartenenza e nel rispetto dei seguenti valori: spirito di gruppo, lealtà nelle relazioni, onestà e trasparenza nelle comunicazioni e rispetto delle differenze.

d) La Consulta degli Studenti è autonoma, autogestita, libera nelle sue decisioni e nell'espressione delle stesse, può decidere di collaborare anche con enti pubblici o privati e altri organi esterni all'Istituzione di appartenenza previa informazione ed autorizzazione da parte degli Organi del Conservatorio. Ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 132 del 28/02/2003 la Consulta degli Studenti, oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti, per quanto concerne:
   - l'organizzazione e le dotazioni didattiche;
   - il progetto d'Istituto formulato dal CA;
   - i servizi per gli Studenti e l'idoneità degli ambienti di studio;
   - le questioni relative al Diritto allo Studio.

Articolo 2 — Funzioni

a) La Consulta degli Studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti di tutti gli altri Organi accademici, relativamente alla tutela degli interessi e ai diritti degli Studenti. La Consulta degli Studenti può esprimersi con i propri rappresentanti in CA e in CdA sulle modifiche alla qualità dei servizi offerti agli Studenti, su ogni questione che possa riguardare il diritto allo studio, sull'organizzazione didattica e logistica delle strutture nonché sulla modifica o creazione di nuovi piani di studio e bandi per i dottorati di ricerca.

b) La Consulta degli Studenti indirizza ~~inoltre~~ il voto dei componenti studenteschi del Consiglio Accademico, del Consiglio d'Amministrazione, e/o Commissioni in cui la rappresentanza studentesca è coinvolta.

c) La Consulta degli Studenti fornisce assistenza agli Studenti, con particolare attenzione alle minoranze e agli studenti con DSA, BES e/o portatori di handicap, promuove l'inclusività e l'intercomunicazione tra Studenti e docenti, anche attraverso l'organizzazione di attività parallele e extracurricolari, proponendo e promuovendo anche progetti studenteschi.

d) La Consulta degli Studenti è rappresentata nella Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti delle ABA e degli ISIA (CPCSAI) dal Presidente o suo delegato, con diritto di voto.

Articolo 3 — Organico

a) La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli Istituti fino a cinquecento iscritti; in numero di cinque per gli Istituti fino a mille iscritti; in numero di sette per gli Istituti fino a millecinquecento iscritti; in numero di nove per gli Istituti fino a duemila iscritti; in numero di undici per gli Istituti con oltre duemila iscritti, come determinato dall'art. 12 del D.P.R. n. 132/2003.

b) L'Istituzione ha facoltà, in caso di un numero di candidati minore di quello stabilito, di: prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle candidature stabilito dal bando.

c) Il mandato di ogni componente della Consulta degli Studenti è triennale e decorre dal momento dell'insediamento del componente. Il mandato cessa nel caso di:
- conclusione del corso di studi
- dimissioni dalla carica
- assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

Nel caso in cui un componente della Consulta degli Studenti benefici della mobilità Erasmus e debba quindi essere temporaneamente assente dall'attività dell'Organo:
- per l'assenza fino a un semestre, due terzi della Consulta degli Studenti ha la facoltà di richiedere le dimissioni del componente, ove non presentate spontaneamente;
- per l'assenza oltre un semestre, la Consulta degli Studenti deve richiedere le dimissioni del componente, ove non presentate spontaneamente.

Articolo 4 — Cariche

a) La Consulta degli Studenti ha l'obbligo di insediarsi entro un massimo di due settimane dall'avvenuta proclamazione dei suoi componenti per designare le cariche interne, che hanno durata triennale, da comunicare tempestivamente via email al protocollo del Conservatorio e alla CPCSAI attraverso la trasmissione del verbale delle designazioni.
b) La Consulta degli Studenti si compone di un Presidente, di un Vice Presidente, di un Segretario e i due rappresentanti nel CA se diversi dai componenti eletti.
c) Le cariche interne (Presidente, Vice Presidente e Segretario) non sono cumulabili fra loro.
d) Gli incarichi esterni assegnati dalla Consulta degli Studenti, a componenti della stessa o del corpo studentesco, all'interno degli organi accademici (C.A., C.d.A., ecc.) sono cumulabili con le cariche interne.
e) Le singole cariche hanno specifiche funzioni dettate dal presente Regolamento.

Articolo 4.1 — Presidente

a. Il Presidente della Consulta degli Studenti viene eletto a maggioranza dai componenti tra gli stessi e ne presiede le riunioni. In caso di parità di voti, la carica è assunta dal candidato con la maggiore anzianità di iscrizione al Conservatorio ed in caso di ulteriore parità la carica è assunta dal candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
b. Il Presidente ha l'obbligo di convocare le riunioni della Consulta degli Studenti e di fissarne l'ordine del giorno secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente Regolamento.
c. Durante le riunioni ha l'obbligo di aggiornare i componenti della Consulta sugli argomenti all'O.d.G., di comunicare le eventuali azioni svolte dalla CPCSAI e di far approvare il verbale della riunione ad ogni seduta.
d. Garantisce l'osservanza del presente Regolamento, la regolarità delle discussioni e la legalità delle delibere e, qualora sussistano disordini durante le riunioni, ha l'obbligo di mediare tra le parti con facoltà di sospendere la seduta.
e. Il Presidente controfirma e fa inviare al protocollo del Conservatorio i documenti redatti e votati a maggioranza dai componenti della Consulta degli Studenti ~~i~~ predisposti dal Segretario.
f. In caso di parità di voti favorevoli e contrari in merito ad una decisione, prevale la decisione su cui è stato espresso il voto del Presidente.
g. Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'Assemblea degli Studenti secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento.
h. Nomina Vicepresidente uno degli altri componenti della Consulta degli studenti conferendogli facoltà di supplire il Presidente in tutte le sue funzioni e responsabilità, nei limiti delle norme vigenti, nei casi di assenza o impedimento del Presidente stesso. In caso di impedimento del Vicepresidente, il Presidente può delegare un altro componente.
i. Il Presidente è il rappresentante della Consulta degli Studenti del Conservatorio "Rossini" di Pesaro presso la CPCSAI, secondo le modalità espresse dal Regolamento della stessa Conferenza, con l'obbligo di partecipare ai lavori assembleari e degli eventuali altri organi/commissioni della Conferenza in cui il Presidente possa essere coinvolto. Il Presidente può delegare la partecipazione alla Conferenza ad un altro componente della Consulta degli studenti.

Articolo 4.2 — Segretario

a. Il Segretario viene eletto a maggioranza dai componenti della Consulta degli Studenti tra gli stessi, per la durata del mandato. In caso di parità durante le operazioni di voto la carica è assunta dal candidato con la maggiore anzianità di iscrizione al Conservatorio e nel caso di ulteriore parità la carica è assunta dal candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
b. All'interno della Consulta degli Studenti, il Segretario raccoglie ed inoltra a ciascun componente il materiale necessario allo svolgimento dei lavori trasmettendo tramite e-mail istituzionale e/o ulteriori piattaforme online.
c. Redige, firma ed invia al protocollo del Conservatorio i verbali delle riunioni e delle assemblee come da disposizioni del Presidente. Provvede all'archiviazione dei verbali firmati sull'apposito archivio digitale nazionale delle Consulte.
d. Il Segretario è garante della pubblicazione e della diffusione dei documenti e degli atti inerenti alle funzioni e ai compiti della Consulta degli Studenti, nonché dell'informazione più efficace e completa riguardo alle iniziative e alle attività della stessa.
e. È garante della pubblicazione dei documenti della Consulta degli studenti della propria Istituzione all'interno dell'archivio digitale della CPCSAI.

Articolo 4.3 — Rappresentanti in Consiglio Accademico

a. I due Rappresentanti degli studenti nel Consiglio accademico vengono eletti a maggioranza, in numero di due, dai componenti della Consulta degli Studenti, tra gli stessi componenti o tra gli Studenti iscritti alla propria Istituzione, che in tal caso entrano a far parte di diritto della Consulta degli Studenti.
b. Per l'individuazione dei due studenti nel Consiglio Accademico potrà essere avviata apposita procedura di presentazione delle candidature.
c. In caso di parità durante le operazioni di voto assume la carica il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione al Conservatorio ed in caso di ulteriore parità il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
d. I Rappresentanti della Consulta designati partecipano a tutte le riunioni del C.A. con diritto di voto *ad personam*, ai sensi del DPR n. 132 del 28/02/2003, con assunzione delle connesse responsabilità.
e. I componenti eletti come Rappresentanti nel C.A., al fine di garantire la continuità istituzionale, rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del C.A., indipendentemente dal rinnovo della Consulta, a condizione che ~~questi~~ risultino ancora facenti parte del corpo studentesco in quanto iscritti al Conservatorio.
f. La Consulta degli Studenti ha facoltà di revocare la carica con delibera espressa a maggioranza per giustificati motivi.
g. In caso di rinuncia/dimissioni da parte del designato l'incarico viene affidato con nuova procedura e votazione.
h. La Consulta degli Studenti ha facoltà di convocare i componenti studenteschi prima e dopo ogni riunione del C.A.

Articolo 4.4 — Rappresentante in Consiglio d'Amministrazione

a. Il Rappresentante della Consulta degli studenti nel Consiglio di Amministrazione viene eletto a maggioranza dai componenti della Consulta degli Studenti tra gli stessi. In caso di parità durante le operazioni di voto la carica è assunta dal candidato con la maggiore anzianità di iscrizione al Conservatorio ed in caso di ulteriore parità la carica è assunta dal candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
b. Il nominativo del Rappresentante della Consulta degli Studenti nel CdA viene comunicato al Direttore e al Presidente dell'Istituzione che ne danno comunicazione al MUR per la nomina come componente del CdA, a seguito della quale il Rappresentante degli studenti parteciperà a tutte le riunioni del C.d.A. con diritto di voto, responsabilità civile e penale al pari degli altri componenti del C.d.A. In attesa del decreto di nomina del Ministero il componente designato ha facoltà di partecipare alle sedute del C.d.A. in qualità di uditore.
c. Il componente eletto per il C.d.A. dalla Consulta degli Studenti, al fine di garantire la continuità istituzionale, rimane in carica sino alla scadenza del mandato del C.d.A., indipendentemente dal rinnovo della Consulta, a condizione che risulti ancora facente parte del corpo studentesco in quanto iscritto al Conservatorio.

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. U. N. 0008885 DEL 06/08/2026 - I.6.1

d. La Consulta degli Studenti ha facoltà di revocare la carica di Rappresentante degli studenti nel CdA con delibera espressa a maggioranza per giustificati motivi, revoca che l'Istituzione provvede ad inviare al MUR unitamente alla designazione di altro studente subentrante.
e. In caso di rinuncia/dimissioni dalla carica da parte del componente designato l'incarico viene affidato con nuova procedura e votazione.
f. La Consulta degli Studenti ha facoltà di convocare il componente studentesco prima e dopo ogni riunione del C.d.A.

Articolo 4.5 — Rappresentanti in Consiglio di Dipartimento

a) I Rappresentanti nei Consigli di Dipartimento sono nominati dalla Consulta degli Studenti o eletti tra gli studenti regolarmente iscritti ai corsi afferenti al Dipartimento di riferimento e partecipano alle sedute con diritto di voto.
b) Per l'individuazione della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Dipartimento potrà essere avviata apposita procedura di presentazione delle candidature.
c) In ciascun Consiglio di Dipartimento è garantita la presenza di un rappresentante degli studenti con diritto di voto.
d) La carica è cumulabile come da art. 4 comma b del presente regolamento.
e) Non hanno vincolo di mandato.
f) Hanno il compito di mettere in comunicazione la Consulta degli Studenti e i singoli dipartimenti per questioni inerenti al Dipartimento di appartenenza.
g) Hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, contribuendo alla rappresentanza degli studenti e favorendo il raccordo tra il Dipartimento e la Consulta.
h) In caso di decadenza, la Consulta degli Studenti provvede a nominare un nuovo Rappresentante.
i) In caso di impossibilità da parte del Rappresentante a presenziare alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, un componente della Consulta degli studenti può sostituirlo in deroga.
j) In caso non sia possibile nominare/eleggere un Rappresentante per il Consiglio di Dipartimento, per mancanza di disponibilità/candidature, un componente della Consulta può ottemperare a tale ruolo in deroga, anche se facente parte di altro Dipartimento o già Rappresentante in altro Consiglio di Dipartimento.
k) La Consulta degli Studenti ha facoltà di convocare i Rappresentanti studenteschi prima e dopo ogni singola riunione del Consiglio di Dipartimento.
l) Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia a quanto ulteriormente disposto nel Regolamento delle strutture didattiche.

Articolo 5 — Elezioni

a) La Consulta degli Studenti deve garantire la partecipazione alle elezioni di tutti gli Studenti. Gli eletti entrano a far parte della Consulta degli Studenti in ordine dei voti ricevuti, a partire dal candidato che riceve il maggior numero di voti. In caso di parità di preferenze per l'ultimo degli eletti prevale il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione al Conservatorio ed in caso di ulteriore parità il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
b) Tutti i docenti e il personale dell'Istituzione devono garantire la possibilità agli Studenti di votare in qualsiasi momento di apertura del seggio.
c) Il bando per le elezioni della Consulta degli studenti deve essere indetto dal Direttore entro un mese dalla scadenza del mandato della Consulta degli Studenti precedente. Qualora il Direttore didattico sia inadempiente, gli Studenti dell'Istituzione hanno facoltà di chiedere l'apertura del bando con una raccolta di firme.
d) In caso di mancato rinnovo dell'Organo, la Consulta degli Studenti uscente rimane in carica in *prorogatio* per quarantacinque giorni, come da Decreto Legge n. 293 del 16 maggio 1994, per l'ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti e indifferibili e la conclusione dei progetti aperti. In tale frangente i componenti continuano a presenziare in tutti quegli organi, tavoli di lavoro e/o commissioni in cui la rappresentanza studentesca è coinvolta, anche a livello nazionale.

Articolo 5.1 — Elettorato passivo

a. Possono candidarsi tutti gli Studenti iscritti e i Dottorandi, consegnando all'ufficio Protocollo l'apposito modulo allegato al bando compilato e firmato.

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. U. N. 0008885 DEL 06/08/2026 - I.6.1

b. Le candidature devono essere presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando di indizione delle elezioni.
c. L'Istituzione rende~~re~~ pubblica la lista dei candidati entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 5.2 — Elettorato attivo

a. Gli aventi diritto al voto sono tutti gli Studenti maggiorenni iscritti e Dottorandi, come indicati nella lista degli aventi diritto al voto pubblicata dall'Istituzione.

Articolo 5.3 — Campagna elettorale

a. Dalla pubblicazione della lista dei candidati, gli stessi possono utilizzare i successivi quindici giorni per presentare i propri programmi in eventuale dibattito pubblico dove previsto o attraverso mezzi propri.

Articolo 5.4 — Seggio elettorale

a. Le operazioni elettorali vengono svolte per almeno un giorno, prorogabili fino a un massimo di tre giorni, in caso di non raggiungimento del numero legale minimo.
b. Le operazioni sono svolte in modalità online con voto telematico.

Articolo 5.5 — Modalità di voto

a. Il voto è personale, diretto e segreto.
b. Le operazioni di voto sono svolte in modalità a distanza tramite piattaforma informatica conforme allo scopo che garantisca la segretezza e correttezza del voto.

Articolo 5.6 — Modalità di scrutinio e ricorsi

a. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura del turno elettorale.
b. Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati degli scrutini, in mancanza di eventuali ricorsi da parte degli Studenti e Dottorandi interessati, si intende confermata la proclamazione della Consulta degli Studenti utilmente eletta.

Articolo 5.7 — Elezioni integrative

a. Entro il termine del mese di novembre di ciascun anno vengono indette, se necessario, le elezioni per l'integrazione dei posti della Consulta degli studenti eventualmente divenuti vacanti per la cessazione del corso di studi o per altra causa, fino alla scadenza del mandato triennale.
b. Le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento e devono garantire la più ampia partecipazione secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento.
c. Nel caso di rinuncia alla carica di un componente della Consulta si procede sostituendo il rinunciatario con il candidato che, seguendo l'ordine dei non eletti accetti la carica. In caso di parità di voti tra i candidati non eletti, assume la carica il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione al Conservatorio ed in caso di ulteriore parità il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 6 — Regolamentazione

a. Il mandato di ogni componente della Consulta degli Studenti è triennale.
b. In caso di cessazione di un componente, la Consulta degli Studenti deve reintegrare con la massima urgenza il seggio vacante nominando componente effettivo il primo candidato, secondo l'ordine dei voti ricevuti fra i non eletti; qualora non fosse disponibile si procede seguendo l'ordine dei non eletti. Qualora non ci sia alcun candidato non eletto disponibile alla nomina, la Consulta degli Studenti procede come segue:
    1. con un numero di componenti restanti nella Consulta degli Studenti inferiore al 50% del numero dei componenti della Consulta in carica, la Consulta ha l'obbligo di indire entro un mese dall'ultima defezione le elezioni integrative;
    2. con un numero di componenti restanti nella Consulta degli Studenti superiore al 50% del numero dei componenti della Consulta in carica, la Consulta degli Studenti ha facoltà di

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. U. N. 0008885 DEL 06/08/2026 - I.6.1

scegliere quando indire le elezioni integrative, comunque entro il termine previsto nell'articolo 5.

c. In caso di decadenza di un componente, ~~esso~~ lo stesso è tenuto a darne formale comunicazione al Direttore. In caso di mancato adempimento la Consulta degli Studenti provvede d'ufficio.
d. Gli Studenti dell'Istituzione possono sfiduciare parte o tutta la Consulta degli Studenti richiedendo al Direttore una votazione referendaria. La richiesta avviene tramite comunicazione scritta mediante e-mail istituzionale corredata dalle firme di almeno il 50% più uno dell'elettorato attivo. Il Direttore provvede all'indizione della votazione referendaria con apposito decreto, provvedendo alla costituzione dei seggi. Il quorum referendario è di un terzo degli iscritti in regola con il pagamento delle tasse. In caso di votazione non valida o sfavorevole, la Consulta degli Studenti o il/i componente/i sfiduciato/i rimangono in carica. In caso di votazione favorevole, si procede a nuove elezioni.

e. La Consulta degli Studenti uscente è tenuta obbligatoriamente a migrare tutte le credenziali annesse e connesse allo svolgimento della funzione istituzionale unitamente a tutto il materiale cartaceo e digitale raccolto durante il mandato.

Articolo 7 — Riunioni della Consulta degli Studenti

a) Il Presidente convoca almeno due riunioni annuali, in assenza di ulteriori necessarie convocazioni per fini deliberativi.
b) Almeno un terzo dei componenti della Consulta degli Studenti può richiedere al Presidente di convocare l'Organo per comprovati motivi. Nel caso in cui il Presidente non ottemperi a tale richiesta i componenti si riuniscono in autoconvocazione.
c) Il numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari alla metà più uno dei componenti della Consulta degli Studenti. Le riunioni della Consulta degli Studenti sono aperte dal Presidente con la lettura dell'O.d.G..
d) Durante la riunione il Segretario scrive il verbale della stessa indicando: numero del verbale, data, ora di inizio e fine, sede, presenti e assenti, eventuali soggetti esterni invitati a partecipare limitatamente ad alcuni argomenti, O.d.G., risultati di eventuali votazioni e tutti gli argomenti di discussione, omettendo i dati sensibili o coperti da segreto d'ufficio. Il Segretario verbalizzante appone la propria firma sul verbale. Al termine della riunione, il Presidente legge il verbale e dopo l'approvazione dello stesso da parte dei presenti lo controfirma. Il Segretario invia all'ufficio protocollo del Conservatorio il verbale, lo inserisce in apposito archivio digitale e lo rende pubblico sul sito istituzionale nella sezione dedicata.
e) Possono assistere, previo invito alla riunione, anche Studenti, docenti o soggetti esterni, qualora la loro presenza sia ritenuta importante dalla Consulta degli Studenti per avere chiarimenti o proposte, necessarie al miglior funzionamento dei lavori della stessa.
f) Per ogni riunione tenutasi l'Istituzione attribuisce ai componenti della Consulta degli Studenti presenti il gettone di presenza solo dietro presentazione dei verbali, come da normativa vigente.
g) La Consulta degli Studenti può essere convocata in via straordinaria, quando a farne richiesta è la maggioranza dei componenti della stessa mediante comunicazione scritta trasmessa con e-mail istituzionale.

Articolo 8 — Assemblea degli Studenti

a) La Consulta degli Studenti riconosce l'Assemblea degli Studenti come momento di confronto con gli Studenti e come occasione per le proposte di istanze. In sede di Assemblea, si stabiliscono le linee guida che la Consulta degli Studenti promuove e persegue nelle attività di gestione e di governo dell'Istituzione per gli ambiti di propria competenza. La Consulta degli Studenti sollecita l'espressione delle istanze dell'Assemblea, ne recepisce ogni direttiva, ne incoraggia ogni libera manifestazione di pensiero curandone la sintesi e la traduzione in atti esecutivi propri della sua funzione.
b) Durante l'Assemblea sarà comunicato il lavoro svolto dalla Consulta degli Studenti per quanto concerne l'attività all'interno degli organi didattico-amministrativi dell'Istituzione.
c) La proposta di convocazione di Assemblea deve essere inviata al Direttore, da parte del Presidente della Consulta degli Studenti, almeno trenta giorni prima della data prefissata. A partire dal ricevimento della richiesta, il Direttore la approva entro i successivi tre giorni; nel caso di mancata risposta scritta da parte del Direttore la domanda si ritiene accettata. Nel caso di

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. U. N. 0008885 DEL 06/08/2026 - I.6.1

mancato accoglimento della prima richiesta, il Direttore è tenuto ad autorizzare l'Assemblea dietro nuova richiesta di convocazione, salvo gravi e giustificati motivi che devono essere comunicati alla Consulta.

d) Gli Studenti hanno diritto di riunirsi in Assemblea almeno 2 volte per anno accademico. L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno una volta ogni sei mesi. In caso di grave e comprovata necessità, potranno essere convocate altre Assemblee straordinarie.
e) In occasione della convocazione delle assemblee sarà disposta la sospensione delle attività didattiche per un massimo di tre ore per ciascuna riunione al fine di garantire la possibilità ad ogni studente di partecipare alle Assemblee studentesche.
f) Le Assemblee degli Studenti si tengono in un'aula adeguata con la possibilità di partecipazione anche in modalità a distanza o mista.
g) Il Presidente della Consulta degli Studenti convoca e presiede l'Assemblea degli Studenti.
h) Il Segretario dell'Assemblea degli Studenti è il medesimo della Consulta degli Studenti.
i) I verbali vengono sottoscritti dal Presidente della Consulta degli Studenti e dal Segretario verbalizzante che li invia all'ufficio protocollo, li inserisce in apposito archivio digitale e li rende pubblici.

Articolo 9 — Trasparenza

a) I verbali delle riunioni della Consulta degli Studenti e delle Assemblee degli Studenti sono letti, approvati, sottoscritti, protocollati e resi pubblici nel più breve tempo possibile.
b) La Consulta degli studenti gestirà propri canali digitali di comunicazione con gli Studenti; resta fermo lo spazio dedicato alla Consulta degli Studenti sul sito web ufficiale dell'Istituzione e una casella di posta elettronica istituzionale PEO.
c) A giudizio insindacabile della Consulta degli Studenti può essere assegnata la carica di Responsabile della Comunicazione a un componente della stessa.
d) La Consulta degli Studenti trasmette al Direttore, e a tutti gli organi eventualmente coinvolti, i verbali delle riunioni tramite l'ufficio protocollo e li aggiorna sulla propria attività in modo da garantire una costante, presente e incisiva relazione, proficua ai fini di cui all'art. 2 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 1.
e) Il contenuto dei verbali della Consulta degli Studenti costituisce il supporto essenziale di cui si dota la componente studentesca del Consiglio Accademico, del Consiglio d'Amministrazione, ~~dei~~ e di tutti quei tavoli di lavoro e/o commissioni in cui la rappresentanza studentesca è coinvolta.

Articolo 10 — Sportello Consulta

a) È garantito uno Sportello della Consulta adeguato all'interno dell'Istituzione, la cui ubicazione sarà individuata di volta in volta con l'ufficio gestione aule, chiaramente identificabile al suo esterno, dove la Consulta degli Studenti si possa riunire e possa svolgere le proprie mansioni.
b) La Consulta degli Studenti ha diritto all'accesso agli strumenti dell'istituzione di cui necessita (es. computer, stampante multi-funzione, connessione internet e cancelleria).
c) La Consulta degli Studenti deve avere a disposizione una bacheca Studenti ben visibile ed identificabile, gestita secondo le proprie necessità d'informazione agli Studenti stessi. Qualsiasi affissione alla bacheca degli Studenti da parte di qualunque organo o individuo deve essere preventivamente sottoposta alla Consulta degli Studenti.
d) La Consulta degli Studenti deve avere a disposizione una bacheca digitale ben accessibile ed identificabile all'interno del sito istituzionale, dove poter divulgare i propri annunci ed informazioni, rivolgendosi al personale informatico addetto che provvederà alla pubblicazione.
e) Lo sportello della Consulta è situato all'interno dell'Istituzione di appartenenza, preferibilmente nella sede didattica con più afflusso di Studenti.
f) L'accesso allo Sportello Consulta è garantito in orario di apertura della sede per numero due ore settimanali ed è consentito solamente ai componenti della Consulta degli Studenti e agli Studenti. L'accesso ad estranei e ad altro al Personale dell'Istituzione è consentito previa comunicazione al Presidente della Consulta degli Studenti.

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. U. N. 0008885 DEL 06/08/2026 - I.6.1

Articolo 11 — Gestione dei fondi

a) La Consulta degli Studenti ha diritto ad un finanziamento annuo per la propria gestione. Tutte le spese dovranno essere effettuate e documentate secondo il Regolamento interno come per le spese dei dipendenti.
b) L'importo del finanziamento, deciso in sede di C.d.A., viene comunicato alla Consulta degli Studenti.
c) Qualora la Consulta lo ritenga necessario potrà richiedere di integrare il fondo.

Articolo 12 — Piano Nazionale

a) La Consulta degli Studenti ha il dovere di mettere a conoscenza gli Studenti della loro rappresentanza alla CPCSAI, in quanto organo istituzionale istituito dal MIUR con decreto n.261 del 3 aprile 2016.
b) La Consulta degli Studenti ha il dovere di mantenere i contatti con la CPCSAI, per finalità comuni relativamente a problematiche di tipo nazionale o inter-istituzionale.
c) In caso di non disponibilità, il Presidente delega un componente della Consulta degli Studenti per recarsi alle Assemblee della CPCSAI.
d) Le spese di viaggio, vitto e alloggio che i componenti sostengono al fine di partecipare alle Assemblee sono a carico dell'Istituzione come da art. 11 del presente Regolamento, con rimborso, a seguito della presentazione delle copie delle ricevute e della convocazione ed eventuale delega.

Articolo 13 — Iter di modifica del Regolamento

a) Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte in forma scritta, mediante e-mail istituzionale, dalla maggioranza della Consulta degli Studenti. Ogni proposta di modifica, per essere approvata, deve essere votata dai 2/3 dei componenti della Consulta degli Studenti.
b) Le proposte di modifica devono essere sottoposte al Consiglio Accademico e al Consiglio d'Amministrazione per verifica di conformità con la legislazione dell'Istituzione.